

Contratto di Assicurazione multirischio  
per l'abitazione e la famiglia  
**/Habitats+**



**NOTA INFORMATIVA**

**Habitats+ /Mod. X2004.0** – edizione 04/2018

## Assicurazione multirischio per l'abitazione e la famiglia/**Habitas+**

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

### **A . INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

#### **1. Informazioni generali**

Il contratto è concluso con la sede legale dell'Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni o, più brevemente, ITAS Mutua, sita in 38122 Trento - Italia – Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - Telefono 0461 891711 - [www.gruppoitas.it](http://www.gruppoitas.it) – email: [segreteria.dirgen@gruppoitas.it](mailto:segreteria.dirgen@gruppoitas.it) - pec: [itas.mutua@pec-gruppoitas.it](mailto:itas.mutua@pec-gruppoitas.it)

ITAS Mutua è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, è iscritta all'albo IVASS delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n°1.00008 e fa parte del Gruppo ITAS Assicurazioni, iscritto al n. 010 dell'apposito albo IVASS.

#### **2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**

Il patrimonio netto ammonta a 344 milioni di euro, di cui 138 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 204 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità di ITAS Mutua è pari al 140% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ed il requisito di capitale regolamentare valutati secondo le regole Solvency II (i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017).

### **B . INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

Il contratto può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del Contraente/Assicurato. La scelta effettuata risulta chiaramente indicata sul frontespizio del contratto.

#### **AVVERTENZA**

Se il contratto è stipulato **con tacito rinnovo**, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Se il contratto è stipulato **senza tacito rinnovo** (cioè **a scadenza automatica**), lo stesso cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.

#### **3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**

Il prodotto è riservato esclusivamente all'assicurazione dell'abitazione che il Contraente\Assicurato o i suoi familiari occupano abitualmente (Dimora Abituale e/o all'assicurazione dell'abitazione che il Contraente\Assicurato o i suoi familiari non occupano abitualmente o danno in locazione a terzi (Dimora Secondaria).

Il prodotto è strutturato in 6 Sezioni:

- Sezione 'A' Incendio ed eventi speciali
- Sezione 'B' Danni da acqua
- Sezione 'C' Furto
- Sezione 'D' Impianti solari termici e fotovoltaici
- Sezione 'E' Responsabilità Civile
- Sezione 'F' Tutela legale
- Sezione 'G' Assistenza
- Le garanzie relative alle sezioni A, C possono essere prestate a *valore intero* o a *primo rischio*.

#### **AVVERTENZA**

Relativamente a ciascuna sezione sono previste alcune esclusioni alle coperture assicurative. Le esclusioni relative a ciascun Settore sono elencate nei seguenti articoli del Fascicolo delle Condizioni:

**Art. 3 – Esclusioni relative alla Sezione Incendio eventi speciali**

**Art. 11 – Esclusioni relative alla Sezione Furto**

**Art. 22 – Esclusioni relative alle sezioni Incendio e eventi speciali, Danni da Acqua e Furto**

**Art. 33 – Esclusioni relative alla Sezione Responsabilità Civile**

**Art. 46 – Esclusioni relative alla Sezione Tutela Legale**

**Art. 56 – Esclusioni relative alla Sezione Assistenza**

**AVVERTENZA**

Qualora siano previsti franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo, gli stessi vengono riportati nelle CGA ai seguenti articoli:

**Art. 7 – Franchigie e limiti di indennizzo relative alla Sezione Incendio eventi speciali**

**Art. 9 – Franchigie e limiti di indennizzo relative alla Sezione Danni da acqua**

**Art. 19 – Franchigie e limiti di indennizzo relative alla Sezione Furto**

**Art. 30 – Franchigie e limiti di indennizzo relative alla Sezione Impianti solari termici e fotovoltaici**

**Art. 36 – Franchigia relativa alla Sezione Responsabilità Civile**

**Artt. 52, 53, 54 – Franchigie e limiti di indennizzo relative alla Sezione Assistenza**

---

**Illustrazione meccanismi di limitazioni all'indennizzo**

---

**• Franchigia fissa**

Parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'assicurato.

Indennizzo dovuto ai sensi di polizza 1.000,00 €

Franchigia fissa 100,00 €

Indennizzo liquidato 900,00 €

**• Scoperto**

Parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato.

Danno indennizzabile ai sensi di polizza 1.000,00 €

Scoperto 20%

Indennizzo liquidato 800,00 €

**• Assicurazione parziale**

Nell'assicurazione a Valore Intero, se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per oltre il 15%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato maggiorato del 15% e quello risultante al momento del sinistro come previsto dall'art. 22.

**4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità****AVVERTENZA**

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione come indicato all'art. 52 delle condizioni di polizza.

**5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad ITAS MUTUA di ogni aggravamento e diminuzione del rischio come indicato gli artt. 55 e 56.

Esempio: Attraverso lavori di ampliamento dell'immobile vengono superate le tolleranze previste, nelle dichiarazioni del contraente, per le strutture portanti verticali in materiale combustibile. Questa incongruenza fra caratteristiche costruttive e dichiarazioni del contraente può comportare in caso di sinistro la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 52.

**6. Premi**

Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e il premio può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o pagamento unico anticipato.

In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi.

I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.

Presso gli intermediari dotati degli specifici sistemi sono accettate anche carte di credito e/o pos.

**AVVERTENZA**

Il premio può essere soggetto a sconti, applicabili dall'intermediario o dall'impresa per motivi commerciali o di buon andamento tecnico.

**7. Rivalse****AVVERTENZA**

ITAS MUTUA ha la facoltà di richiedere al terzo responsabile del danno l'importo indennizzato all'Assicurato.

**8. Diritto di recesso**

**AVVERTENZA**

Diritto di recesso

In caso di **contratto annuale** o **poliennale** le parti hanno facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.

Nel caso in cui il **contratto poliennale superi i cinque anni**, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

In caso di recesso non sono previsti oneri aggiuntivi.

**9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

**10. Legge applicabile al contratto**

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

**11. Regime fiscale**

Al contratto vengono applicate le imposte sulle assicurazioni ed il contributo antiracket sui premi imponibili, come da tabella che segue:

	<b>Aliquota imposta sulle assicurazioni</b>	<b>Contributo antiracket</b>
Sezione A - Incendio, escluse garanzie Terremoto e Alluvione	21,25%	1,00%
Sezione A - Incendio, sole garanzie Terremoto e Alluvione	--	--
Sezione G - Assistenza	10,00%	--
Altre Sezioni	21,25%	1,00%

**C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

**12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**

**AVVERTENZA**

Il sinistro deve essere denunciato all'agenzia o alla direzione di ITAS MUTUA entro 5 giorni dall'accadimento o da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto la possibilità per la sezione INCENDIO, EVENTI SPECIALI, DANNI DA ACQUA E FURTO, entro 3 giorni per la sezione RESPONSABILITA' CIVILE, come stabilito agli artt. 23 e 37.

Sull'operato dei periti e sulla valutazione del danno si fa riferimento agli artt. 24, 25 e 26.

**13. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo con IMA Servizi Scarl**

**AVVERTENZA**

La richiesta di assistenza deve essere inoltrata alla struttura organizzativa di IMA Servizi Scarl nei termini previsti all'art. 57 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**14. Reclami**

Premesso che, ai sensi della normativa vigente, non sono considerati reclami le richieste di informazioni o chiarimenti e le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto, eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti:

**ITAS MUTUA – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento**

**Fax: 0461 891 840 – e-mail: reclami@gruppoitas.it**

I reclami devono contenere:

**a)** nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; **b)** numero della polizza e nominativo del contraente; **c)** numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; **d)** individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; **e)** breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; **f)** ogni documento utile per descrivere le circostanze.

Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. Se il reclamante non è soddisfatto della risposta, o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di 45 giorni di cui sopra, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, a mezzo posta (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma) o fax (06.42.133.745 o 06.42.133.353), allegando copia del reclamo presentato alla Società e

dell'eventuale riscontro. Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) al link "Come presentare un reclamo".

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/members\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm).

Si ricorda, infine, che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, ferma la possibilità di rivolgersi all'IVASS come sopra specificato e/o di interessare l'Autorità giudiziaria, il reclamante potrà scegliere di avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale:

1) **Mediazione finalizzata alla conciliazione:** per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, è possibile ricorrere alla procedura istituita dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. Per avviarla occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione (il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)) nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

2) **Negoziazione assistita** finalizzata alla composizione bonaria della lite: è possibile attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato di fiducia (D.L. 12 settembre 2014 n. 132). In tal caso le parti sottoscrivono un accordo con cui convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato.

3) **Arbitrato:** le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile).

Maggiori informazioni in merito sono disponibili su [www.gruppoitas.it](http://www.gruppoitas.it), nella sezione "Reclami".

## **15. Arbitrato**

### **AVVERTENZA**

Premesso che le parti hanno facoltà di concordare direttamente l'ammontare del danno, in caso di controversia in merito alla determinazione dell'indennizzo le stesse possono attivare, a richiesta, la prevista "procedura per la valutazione del danno", secondo le modalità e le indicazioni richiamate nelle relative condizioni generali di assicurazione (CGA).

## **16. Mediazione**

**Fermo restando quanto previsto in ordine alle negoziazioni volontarie di cui alle CGA e alla presente nota informativa, le controversie relative ai contratti assicurativi sono regolamentate dal D. lgs. 04.03.2010 n. 28 e successive modifiche e dalle normative secondarie di attuazione.**

**ITAS MUTUA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**



**Raffaele Agrusti**  
Amministratore Delegato e  
Direttore Generale  
ITAS MUTUA

**GLOSSARIO**

<b>Abitazione</b>	i locali destinati a civile abitazione dell'Assicurato ed a suo studio privato se coesistente, comprese quote di fabbricato di proprietà comune, che costituiscono appartamento o casa.
<b>Allagamento</b>	la presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto: <ul style="list-style-type: none"><li>- a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da: terremoto, Inondazioni, Alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;</li><li>- non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché ad infiltrazioni di acqua dal terreno.</li></ul>
<b>Assicurato</b>	la persona fisica residente in Italia, ed il suo nucleo familiare, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicurazione</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Cassaforte</b>	mezzo di custodia che presenti almeno le seguenti caratteristiche di base: a mobile <ul style="list-style-type: none"><li>a) pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.).</li><li>b) movimento di chiusura:<ul style="list-style-type: none"><li>- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;</li><li>- rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.</li></ul></li><li>c) peso minimo: 100 kg.</li></ul> a muro mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio munito di ancoraggio, incastonata con cemento nella muratura e con sportello d'apertura a filo di parete.
<b>Contenuto</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a) mobilio in genere dell'abitazione e dell'eventuale studio privato coesistente compresi l'archivio e i documenti personali, impianti di prevenzione ed allarme, provviste di famiglia, elettrodomestici ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per la casa, computers nonché macchine dell'eventuale ufficio privato, e tutto quanto serve per uso domestico e personale; impianti portatili di condizionamento o di riscaldamento; attrezzi per hobby e giardinaggio anche se a motore. Sono esclusi i veicoli a motore in genere salvo quanto previsto alla lettera B della Sezione C "Forma Plus".</li><li>b) quadri e tappeti valori, gioielli e preziosi, pellicce, arazzi sculture e simili oggetti d'arte, argenteria, raccolte e collezioni, con il limiti di indennizzo previsti alle varie Sezioni. Sono esclusi valori e preziosi inerenti ad attività professionali anche se esercitate dall'Assicurato o dai componenti il suo nucleo familiare;</li><li>c) provviste di famiglia, mobilio, arredamento, vestiario, e quant'altro di uso domestico o personale, contenuti nei locali di deposito o ripostiglio di pertinenza del fabbricato, non direttamente ed internamente comunicanti con i locali di abitazione;</li><li>d) qualora il fabbricato non sia assicurato, le opere di miglioria o abbellimento dei locali apportate al fabbricato dall'Assicurato locatario od installate dallo stesso per la propria utilità.</li></ul>
<b>Contraente</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione.

<b>Dimora Abituale</b>	l'abitazione che l'Assicurato o i suoi familiari occupano abitualmente. È considerata dimora abituale anche l'abitazione di proprietà dell'Assicurato locata stabilmente e continuativamente a terzi o gli appartamenti locati per periodi temporanei a patto che siano compresi nello stesso fabbricato in cui risiede abitualmente l'Assicurato.
<b>Dimora Secondaria</b>	l'abitazione che l'Assicurato o i suoi familiari non occupano abitualmente e che non sia compresa nella definizione di Dimora Abituale.
<b>Esplosione</b>	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
<b>Estensione territoriale</b>	Prestazioni per l'abitazione e al domicilio: Italia. Prestazioni di assistenza medica: Mondo.
<b>Estorsione</b>	il costringere taluno, mediante violenza o minaccia a fare o ad omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 del Codice Penale).
<b>Fabbricato</b>	<p>L'intera costruzione edile costituente la Dimora Abituale o la Dimora Secondaria identificate in polizza:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, dipendenze, pertinenze quali box, recinzioni e simili, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti anche se in corpi separati, ma esclusi: parchi, alberi d'alto fusto, strade private, affreschi e statue aventi valore artistico;</li><li>- impianti fissi pertinenti quali: idrici, igienici, elettrici od elettronici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, centrale termica, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive;</li><li>- altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes; esclusi impianti solari termici e fotovoltaici.</li><li>- parti comuni di fabbricato, in condominio o comproprietà, costituenti la propria quota.</li></ul> <p>Rimane escluso dalla presente Definizione quanto rientrante nella Definizione di "Contenuto".</p> <p>Ai fini della sola garanzia Furto, il fabbricato può essere costituito da:</p> <p>appartamento intendendosi per tale una porzione facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.</p> <p>casa intendendosi per tale rischio isolato e cioè villa unifamiliare o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.</p>
<b>Fissi ed infissi</b>	manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione, l'aerazione ed illuminazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.
<b>Franchigia</b>	la parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Furto</b>	l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri (art. 624 del Codice Penale).
<b>Furto con destrezza</b>	furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale abilità può esercitarsi sia con agilità e scaltrezza di mano su cose che siano indossate dal derubato, sia con altrettanta sveltezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione della persona o delle persone presenti e normalmente vigilanti.

**Impianto solare fotovoltaico**

è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori.

**Impianto solare termico**

insieme di collettori solari in grado di catturare il calore dell'energia solare e utilizzarlo per il riscaldamento dell'acqua sanitaria o per il riscaldamento domestico.

**Implosione**

il cedimento – non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione – di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

**Incendio**

la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**Incombustibili**

le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Indennizzo**

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Inondazione / Alluvione**

fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini:

- l'Inondazione si caratterizza come esteso Allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa;
- per Alluvione si intende una fattispecie più specifica di Inondazione provocata da piogge eccezionali.

**Infortunio**

il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

**Malattia**

ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio e oggettivamente riscontrabile.

**Nucleo familiare**

l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi.

**Oggetti di valore**

quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni di valore singolo superiore a Euro 1.000,00.

**Polizza**

il documento che prova l'assicurazione.

**Premio**

la somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Primo rischio**

la forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

**Rapina**

l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza alla persona o minaccia, avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

**Rottura accidentale**

rottura improvvisa e occasionale.

**Scasso**

forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati.



<b>Scippo</b>	furto strappando le cose di mano o di dosso alle persone, fuori dei locali indicati in polizza.
<b>Scoperto</b>	la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Scoppio</b>	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
<b>Sinistro</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Società</b>	ITAS Mutua che presta l'assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.
<b>Struttura Organizzativa</b>	la struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.
<b>Terremoto</b>	sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
<b>Tetto / Copertura / Solai</b>	Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti. Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti. Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
<b>Valore intero</b>	la forma di garanzia per la quale l'assicurazione copre la totalità delle cose assicurate; la somma assicurata deve quindi corrispondere all'intero loro valore. Se fatta per importo inferiore, l'Assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.
<b>Valori</b>	denaro, titoli di credito in genere, ed ogni carta rappresentante un valore
<b>Vetro antisfondamento</b>	manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento costituito da: <ul style="list-style-type: none"><li>- due o più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra lastra e lastra, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.;</li><li>- manufatto costituito da un unico strato di materiale sintetico di spessore non inferiore a 6 mm.</li></ul>